

COMUNE DI COLLEPIETRO
Provincia dell'Aquila

ORIGINALE

Registro Generale n. 1

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1 DEL 22-06-2026

Ufficio: AMMINISTRAZIONE

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONCERNENTE GLI INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI CANI RANDAGI OVVERO INCUSTODITI E PERICOLOSI NEL CENTRO CITTADINO DEL COMUNE DI COLLEPIETRO E NELLE PERIFERIE. ACCALAPPIAMENTO E PRASSI SANITARIA.

L'anno duemilaventisei addì ventidue del mese di giugno,

IL SINDACO

Visti:

- gli artt. 50 e 54 T.U.E.L.;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 9.8.2023: "Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";
- la Legge Quadro n. 281 del 14.08.1991, in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;
- la L.R. Abruzzo n.47/2013 recante: "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione";

Premesso

- che sono pervenute ripetute segnalazioni in ordine alla presenza, nelle vie del centro cittadino ed anche nelle periferie, di taluni cani di grande taglia e/o di indole aggressiva, così come individuati nel relativo elenco contenuto nella vigente Ordinanza del Ministero della Salute, non muniti di museruola e non tenuti al guinzaglio, verosimilmente sprovvisti

di micro-chip e senza proprietario, i quali risultano essere vaganti sul territorio, pericolosi per la pubblica incolumità e per la circolazione;

- che vi sono state numerose doglianze, da parte di cittadini, che si sono rivolti all'Ente in intestazione, relative ad aggressioni subite;
- che il girovagare di cani pericolosi incustoditi può, comunque, essere causa di forte disagio per le persone, anche a prescindere dalle aggressioni (basti pensare a chi soffre di cinofobia);
- che la problematica relativa al randagismo pure di cani non classificati come pericolosi va affrontata mediante l'attuazione degli interventi più idonei
- Rilevato

- che l'Ordinanza del Ministero della salute attualmente in vigore, in linea con il quadro normativo esistente, evidenzia che *“continua a sussistere la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari”* e che occorre *“rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali”*;

Ritenuto

doveroso ed urgente

- a) disporre l'adozione di misure preventive, finanche per evitare aggressioni e, in ogni caso, arginare il fenomeno dei cani vaganti;
- b) temperare le esigenze della collettività con il rispetto della dignità e del benessere degli animali;
- c) salvaguardare l'igiene e la salute pubblica.

Tanto premesso

nelle more dell'iter di valutazione dell'eventuale specifica normativa regolamentare,

Atteso

-che i poteri stabiliti dagli artt. 50 e 54 T.U.E.L. possono trovare applicazione in fattispecie quali quelle dinanzi riferite, anche alla luce della consolidata Giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis, Sez. V n. 105 del 03.01.2024), laddove ricorrano i presupposti dell'assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela, oltre che di criticità igienico-sanitarie, anche della pubblica incolumità, chiarito che *“...come statuito dal Consiglio di Stato, sez. I – 30/7/2018, n. 1983, il potere in esame, attribuito al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, può essere utilizzato non solo a fronte di un*

pericolo reale, ma anche di una situazione di rischio potenziale, al fine di prevenire l'inveramento di un evento dannoso. Inoltre, la tutela della pubblica incolumità si realizza non solo attraverso l'eliminazione delle minacce dei pericoli, ma anche attraverso l'adozione delle opportune misure di prevenzione.

...

ORDINA

Art.1) - E' vietato lasciar girovagare i cani senza custodia con obbligo a tutti i proprietari/detentori, quali responsabili della salute e del benessere degli animali medesimi, dell'utilizzo del guinzaglio qualora condotti in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico e, laddove previsto, anche muniti di idonea museruola.

Art.2)- E' imposto a tutti i proprietari/detentori di cani di prendere ogni possibile ed adeguata precauzione per impedirne la fuga nonché adottare modalità idonee di custodia a tutela di terzi e di altri animali da danni e aggressioni ;

Art.3) - A seguito della violazione di cui all'art. 2) che precede, su semplice segnalazione, anche per le vie brevi si procederà all'accalappiamento immediato dei cani di cui sopra, seguendo gli adempimenti relativi alla prassi sanitaria, a cura del Servizio Veterinario della Asl Sulmona-L'Aquila-Avezzano e, all'esito, essi verranno ricoverati presso un Rifugio/Asilo per cani convenzionato con questo Comune;

Art.3) - La restituzione del cane oggetto dell'intervento a colui che ne reclamasse la proprietà o la detenzione, avverrà previa richiesta scritta e subordinatamente al pagamento delle spese di custodia.

Art.4) – La violazione di quanto disposto nella presente ordinanza comporterà, comunque, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Art. 5) Ove, nel corso di un semestre, si verificasse anche una sola ulteriore violazione di quanto disposto nel presente provvedimento, si riterrà sussistente la recidiva a carico del proprietario/detentore, con quanto ne discenderà nella determinazione,

nella misura massima, delle sanzioni amministrative applicabili, mentre la restituzione di ciascun cane accalappiato ai sensi dell'art.2) che precede, potrà avvenire previa verifica dell'avvenuta frequenza, da parte del proprietario/detentore, di un idoneo completo corso di formazione per la gestione degli animali. Art.6) La presente ordinanza resta in vigore per il termine di un anno dalla sua pubblicazione

DISPONE

che copia del provvedimento venga inviato, per i rispettivi adempimenti di competenza:

- al Servizio Veterinario – ASL1 Sulmona- L'Aquila- Avezzano, in quanto incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.
- al Comando Stazione Carabinieri Navelli.;
- all'Albo Pretorio on line del Comune

Inoltre, il contenuto del presente atto dovrà essere divulgato, mediante le modalità più opportune;

Le violazioni della presente Ordinanza saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, per l'eventuale violazione dell'art. 650 C.P..

Si avvisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso, a far data dalla sua pubblicazione, entro gg. 60, il ricorso al T.A.R. Abruzzo di L'Aquila, ovvero, entro gg. 120, il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Collepietro li 22/06/2026

IL SINDACO
Gianni Colangeli

